



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N°1275 del 20/07/2026

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 10/03/2026 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n°30732 in data 10/03/2026, con la quale il Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) – Settore III Assetto del Territorio - trasmette Ingiunzione di Demolizione n°2 del 09/03/2026, dell'abusivismo edilizio realizzato dalla Ditta **NICOSIA DOMENICO**, nato a Omissis, il Omissis, C.F Omissis ed ivi residente in Omissis, per opere edili abusive eseguite sul fabbricato sito in C/da Muleri snc catasto fg.54 partt. 697- 768 del Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL), che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella “Realizzazione di un corpo di fabbrica contrassegnato con lettera “A”, adibito ad officina meccanica, insistente sulla part. 697 del fg. 54, composto da un corpo principale ad una elevazione fuori terra (P.T.) realizzato con struttura portante con putrelle in ferro e muratura di compimento, rinziato e privo di intonaco; Copertura ad una falda in lamiera grecata zincata appoggiata su orditura con profili scatolari in ferro; Pavimento con battuta di cemento e con la presenza di finestre lungo le pareti laterali poste ad una altezza da terra che varia da un minimo di mt. 2,10 ad un massimo di mt. 2,80. Il manufatto principale ha le dimensioni di mt. 10,15 x 7,10 ed una superficie complessiva lorda di circa mq. 72,00, con altezza minima di mt. 3,70 ed una massima di mt. 4,90; Tettoia deposito appoggiata al corpo di fabbrica principale (lato corto), contrassegnata con lettera “B”, insistente sulla particella censita in catasto al foglio di mappa n. 54 particella 697, realizzata con struttura portante con putrelle in ferro e copertura ad una falda realizzata con onduline di fibrocemento con altezze minime di mt.2,50 e massima mt. 2,65, chiusa su tre lati con materiali di recupero (in parte con onduline di fibrocemento ed in parte con porte in legno e vetrate) dalle dimensioni di mt. 5,00 x 7,10 ed una superficie lorda di circa mq. 35,50; Tettoia deposito appoggiata al corpo di fabbrica principale (lato lungo), insistente sulla particella censita in catasto al foglio di mappa n. 54 particella 697, contrassegnata con la lettera “C”, realizzata con struttura portante con tubi in ferro tipo innocenti e materiali di recupero (lamiera ondulata e portoni in ferro) sia per la copertura che per le pareti, dalle dimensioni di mt. 2,65 x 3,50; Copertura ad una falda con altezze massima di mt. 2,10 e minima mt. 1,90; Tettoia deposito prospiciente il corpo di fabbrica principale, insistente sulla particella censita in catasto al fg. 54 part. 697, contrassegnata con la lettera “D”, realizzata con materiali di recupero, con struttura portante con travi in legno, chiusa su tre lati con lamiera ondulata, dalle dimensioni di mt. 2,65 x 3,10 con copertura ad una falda realizzata sempre con lamiera ondulata con altezza di mt. 2,90 e minima mt.2,10; Manufatto deposito, contrassegnato con lettera “E”, insistente sulla part. 768 al fg.54, su cui è pendente Ordinanza Dirigenziale n°137 del 19/11/2001 (prot. n° 8931, notificata in data 27/12/2001) e successivo accertamento di Inottemperanza (del 17/12/2008 prot. n. 7217), di rimozione delle opere realizzate in assenza di provvedimento autorizzativo, in capo al Sig. Nicosia Domenico, per la collocazione di una pensilina di mt. 5,80 x 9,05 per un'altezza di mt. 3,20 lato posteriore e mt. 2,90 sul prospetto principale costituita da pilastri in profilati a doppia T e copertura in profilati in ferro con sovrastanti pannelli di lamiera grecata. Allo stato attuale la stessa struttura risulta chiusa bsui lati con lamiera grecata ed in piccolissima parte con onduline in fibrocemento, le dimensioni accertate risultano di mt. 11,70 x mt. 5,70, aumentate in lunghezza di circa mt. 2,65 dopo l'emissione dell'Ordinanza di ripristino”. L'illecito edilizio é ubicato in C/da Muleri snc. catasto fg.54 partt .697-768 del Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL);

- che detti abusi ricadono nel territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL);

- che l'Ingiunzione di Demolizione n°2 del 09/03/2026 (prot. Part. 3345/2026 del 10/03/2026) è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n°30732 del 10/03/2026;

- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 e 18 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);

- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante "Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche", e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^ Categoria;

- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974).

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto della Ditta **NICOSIA DOMENICO**, nato Omissis, il Omissis ed ivi residente in Omissis, C.F Omissis, sul fabbricato sito in C/da Muleri snc catasto fg.54 partt. 697-768 del Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL), nella qualità di proprietario e responsabile di abuso edilizio.

Copia del presente Decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell' art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n°7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

f.to Il Funzionario Direttivo
Daniela Trubbia

f.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

f.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi